

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2009, n. 2254

Palagianello (Ta) - L.R. 20/07/2001, n. 20 - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) - Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9° L.R. n. 20/2001. Controllo di compatibilità.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.

“Con nota n. 5265 del 8/6/2004, pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica in data 9/6/2004, ed acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 6451 del 18/06/2004, il Comune di Palagianello ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi al P.U.G. del proprio territorio, approvato con delibere di C.C. n° 23 del 7/5/2004, per il controllo di compatibilità da parte della Giunta Regionale, ai sensi del punto 7 art. 11 della L.R. 20/01 - “Norme generali di governo ed uso del territorio”.

Con deliberazione n. 1801 del 6/12/2005, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria effettuata dai competenti uffici del Settore Urbanistico Regionale, parte integrante dello stesso atto, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del P.U.G. del Comune di Palagianello e ciò ai sensi dell'art.11 - commi 7 e 8 - della L.R. 20/01.

Con la stessa delibera la G.R. ha determinato, altresì, di rinviare il P.U.G. al Comune di Palagianello (TA) per i necessari adeguamenti.

Con nota raccomandata A.R. n 2005/0010032 del 21/12/2005 il Sindaco del Comune di Palagianello, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 - 9°

comma - della L.R. n. 20/2001, ha indetto, a partire dal giorno 11/1/2006, specifica Conferenza di Servizi da tenersi presso la Regione, invitando il Presidente della Regione Puglia ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, per la definizione delle modifiche necessarie ai fini del controllo positivo del P.U.G. del proprio territorio comunale.

Nella Conferenza dei Servizi, tenutasi nei giorni 11/1/2006 e 31/1/2006, sono stati redatti appositi verbali contenenti la puntualizzazione delle modifiche da apportare al P.U.G., ritenute necessarie da Regione, Provincia di Taranto e Comune di Palagianello al fine di conseguire, in sede di copianificazione, il controllo positivo di compatibilità del P.U.G. ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n. 20/01.

In data 07/3/2006, la Giunta Regionale - recependo le risultanze della Conferenza di Servizi - con atto n. 235 ha deliberato testualmente:

“DI APPROVARE le risultanze della conferenza di servizi indetta dal comune di Palagianello ai sensi dell'art.11 della L.R. n° 20/2001;

DI RECEPIRE la determinazione di adeguamento del PUG di Palagianello assunta a seguito della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001 e le conseguenti modifiche apportate dal Comune e di attestare conseguentemente la compatibilità del P.U.G. di Palagianello con il PUTT/P e con la disciplina urbanistica regionale.”

Successivamente il T.A.R. Puglia, I sezione di Lecce, con sentenza n. 569/09 del 26.03.2009 ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini (violazione dell'alt. 78 del D. Lgs. N. 267/000 T.U.E.L.) nel quale si evidenzia che alla conferenza di servizi, avente per oggetto: Comune di Palagianello (TA) - Controllo di compatibilità ex art. 11 - L.R. n. 20/2001, Delibera Giunta Regionale n. 1801 del 6/12/2005, dell'11.01.2006 e del 31.01.2006, aveva partecipato il Sindaco pro-tempore direttamente interessato ai contenuti del P.U.G., annullando gli atti propedeutici e successivi alla delibera regionale n. 235 del 07.03.2006.

Il Comune di Palagianello pur avendo conferito mandato ad un proprio legale di fiducia (avv.

Ancora Luciano) di impugnare la predetta statuizione, in esecuzione della stessa (e senza prestarne acquiescenza), ha inteso riprendere l'iter previsto dalla l.r. n. 20/01 eliminando il vizio censurato, alla luce del principio "utile per inutile non vitiatur", tenuto conto dei principi ispiratori della legge regionale n. 20/2001 e la natura dei termini ivi sanciti, con nota sindacale n. 8589 del 14.09.2009 ha convocato specifica Conferenza di Servizi da tenersi presso la Regione, invitando il Presidente della Regione Puglia ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, per la definizione delle modifiche necessarie ai fini del controllo positivo del P.U.G. del proprio territorio comunale.

Nella Conferenza dei Servizi, tenutasi nei giorni 18/9/2009, 1.10.2009 e 8/10/2009, sono stati redatti appositi verbali contenenti la puntualizzazione delle modifiche da apportare al P.U.G., ritenute necessarie al fine di conseguire, in sede di copianificazione, il controllo positivo di compatibilità del P.U.G. ai sensi dell'adit commi 7 e 8 della L.R. n. 20/01.

Nel corso della riunione del 18/9/2009, giusto verbale n.1 in atti (di seguito testualmente riportato), la conferenza si è così determinata:

"L'anno 2009, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 11,00, presso la sede della Regione, Assessorato all'Assetto del territorio, giusta convocazione effettuata prot. n. 2009/0008589 del 14.09.2009, sono iniziati i lavori della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto:

Sono presenti:

- Prof.ssa Angela BARBANENTE - Assessore Regionale all'Urbanistica, delegata dal Presidente della Giunta Regionale;
- Prof. Michele LABALESTRA - Sindaco del Comune di Palagianello (TA).

Sono presenti, inoltre, i Sigg.:

Sig.ra Maria Rosaria BORRACCI - Assessore all'Urbanistica Comunale;

Arch. Pasquale Dalò - Presidente del Consiglio Comunale di Palagianello;

Arch. Antonio DATTIS - Dirigente dell'Ufficio Urbanistica comunale;

Ing. Nicola GIORDANO - Dirigente Servizio Urbanistica Regionale;

Geom. Nicola LOSCHIAVO - Funzionario Regione Puglia;

Risulta assente l'Amministrazione della Provincia di Taranto ancorché formalmente invitata.

Su indicazione del Sindaco e dell'Assessore regionale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Geom. Nicola LOSCHIAVO.

Il Sindaco di Palagianello, con riferimento al Piano Urbanistico Generale del Comune di Palagianello (TA), premette quanto segue:

- il T.A.R. Puglia, I sezione di Lecce, con sentenza n. 569/09 del 26.03.2009 ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini (violazione dell'art. 78 del D. Lgs. N. 267/000 T.U.E.L.) sul presupposto che alla conferenza di servizi, avente per oggetto: Comune di Palagianello (TA) - Controllo di compatibilità ex art. 11 - L.R. n. 20/2001, Delibera Giunta Regionale n. 1801 del 6/12/2005, dell'11.01.2006 e del 31.01.2006, aveva partecipato il Sindaco dell'epoca, che pure era direttamente interessato ai contenuti del P.U.G., annullando gli atti posti in essere successivamente alla delibera regionale n. 1801 del 16.12.2005;
- il Comune ha conferito mandato all'avv. Ancora Luciano di impugnare la predetta statuizione;
- in esecuzione della (e senza prestare acquiescenza alla) predetta statuizione il Comune ha tutto l'interesse, per conformarsi al dictum giurisdizionale, riproporre l'atto annullato, eliminando il vizio censurato, alla luce del noto principio "utile per inutile non vitiatur", tenuto conto dei principi ispiratori della legge regionale n. 20/2001 e la natura dei termini ivi sanciti.

L'arch. DATTIS, passa ad illustrare i rapporti tra le previsioni pianificatone del P.U.G. di Palagianello ed il Piano di Bacino della Puglia- Piano Stralcio Assetto idrogeologico (P.A.I.), adottato con deliberazione n. 37 del 27.06.2007 dal Comitato Istituzionale, dove l'A. di B. della Puglia a seguito delle richieste avanzate dal Comune, ha approvato la modifica della perimetrazione attuale con l'obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di Palagianello di vincolare le cave poste ad est del territorio e all'invarianza volumetrica delle stesse. La nuova perimetrazione ha escluso dalle prescri-

zioni del PAI completamente la Zona "C1" non più interessata dal vincolo di "aree ad alta probabilità di inondazione" ovvero definite "aree a pericolosità idraulica, mentre al contrario, viene interessata dal vincolo di alta pericolosità una Zona posta ad est del centro abitato, lungo la viabilità che lambisce le zone C 2 e C 3, nonché una piccola parte di area destinata a "standards D.M. 1444/68", tutte facenti parte del Comparto N. 1 di Trasformazione Perequativa - ambiti insediativi di nuovo impianto a media densità.

La Conferenza, nel prendere atto di quanto esposto e illustrato graficamente, rileva la necessità di disporre della rappresentazione dimostrativa delle interferenze del P.U.G. con il P.A.I..

La Conferenza passa poi alla discussione del dimensionamento del PUG nel settore abitativo.

L'arch. Dattis evidenzia le motivazioni poste a base del dimensionamento complessivo operato nel settore abitativo dal PUG adottato dove rileva, in maniera significativa, il dato attinente alla notevole crescita demografica avvenuta negli ultimi anni; il meccanismo perequativo adottato dal PUG per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree destinate a parco naturale e delle aree perimetrate come ambiti estesi di tipo "A" di valore eccezionale del PUTT/P in conformità al PUG; il fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze abitative degli emigrati che utilizzano temporaneamente alloggi siti nel Comune di origine.

Con riferimento alle suddette motivazioni ed in considerazione dei nuovi fabbisogni e condizioni determinatesi dal 2001 ad oggi, la Conferenza ha lungamente dibattuto sui contenuti e sulle modalità di attuazione del PUG concordando, in linea di massima, di procedere comunque, anche alla luce delle motivazioni e considerazioni addotte, ad ulteriori approfondimenti da operare nell'aggiornamento della Conferenza di Servizi.

La Conferenza si riserva, in successiva convocazione, le valutazioni conclusive di competenza, previo interessamento, per quanto attiene alle interferenze del PUG con il PAI, della competente Autorità di Bacino della Puglia.

La conferenza si conclude alle ore 12.15 e si autoconvoca per il giorno 01.10.2009 alle ore 9.00 presso la sede dell'Assessorato all'Assetto del Territorio in Modugno."

Nel corso della riunione del 1/10/2009, giusto verbale n.2 in atti (di seguito testualmente riportato), la conferenza si è così determinata:

"L'anno 2009, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 9,00, presso la sede della Regione, Assessorato all'Assetto del territorio, giusta auto convocazione, sono iniziati i lavori della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto:

Sono presenti:

- Prof.ssa Angela BARBANENTE - Assessore Regionale all'Urbanistica, delegata dal Presidente della Giunta Regionale;
- Prof. Michele LABALESTRA - Sindaco del Comune di Palagianello (TA).

Sono presenti, inoltre, i Sigg.:

- Sig.ra Maria Rosaria BORRACCI - Assessore all'Urbanistica Comunale;
- Arch. Pasquale Dalò - Presidente del Consiglio Comunale di Palagianello;
- Arch. Antonio DATTIS - Dirigente dell'Ufficio Urbanistica comunale;
- Ing. Nicola GIORDANO - Dirigente Servizio Urbanistica Regionale;
- Geom. Nicola LOSCHIAVO - Funzionario Regione Puglia;

Risulta assente l'Amministrazione della Provincia di Taranto ancorché formalmente invitata con nota sindacale n. 0009144 del 29 settembre 2009.

Su indicazione del Sindaco e dell'Assessore regionale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Geom. Nicola LOSCHIAVO.

Il Sindaco di Palagianello, con riferimento al Piano Urbanistico Generale del Comune di Palagianello (TA), consegna la seguente documentazione:

- Tavola dimostrativa del PUG con l'interferenza con il Piano di Bacino Stralcio di Assetto in scala 1:5000, vistata per conformità dall'Autorità di Bacino per la Puglia - settembre 2009;
- Tavola dimostrativa del PUG con l'interferenza con il Piano di Bacino Stralcio di Assetto in scala 1:10.000, vistata per conformità dall'Autorità di Bacino per la Puglia - settembre 2009;
- Tavola n. 24 ter Progetto. Previsioni strutturali in scala 1:5000 -settembre 2009;

- Tavola n. 25 ter Progetto. Previsioni strutturali per la formazione dei PUE e delle opzioni perequative in scala 1:10.000 - settembre 2009;
- Tavola n. 26 ter Progetto. Previsioni strutturali per la formazione dei PUE e delle opzioni perequative in scala 1:2.000 - settembre 2009;
- Nota prot. 12124 del 30 settembre 2009 dell'A. di Bacino;

Il Sindaco con la collaborazione del dirigente dell'UTC provvede ad illustrare i contenuti della relazione prodotta in data odierna a firma anche dello stesso Dirigente (acquisita agli atti della Conferenza) che di seguito viene testualmente trascritta:

“”Con Delibera G.R. n. 1801 del 06/12/2005, previa istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, esplicitata e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, proposta dall'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, in merito al P.U.G. del Comune di Palagianello, si contesta quanto segue:

- a) Interferenza con la pianificazione del PAI;
 - b) Dimensionamento del settore abitativo.
- a) In merito al primo punto si fa osservare che il P.U.G. è stato adottato prima dell'approvazione del PAI e che, pertanto, le previsioni del Piano di Bacino della Puglia non potevano materialmente essere recepite dal P.U.G..

Il Comune di Palagianello, con nota n. 2435 del 15.03.2006 e successiva del 28.05.2007 prot. n. 4854, ha chiesto all'A. di B. della Puglia la modifica alla perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica nel territorio del Comune, ai sensi degli artt. 23 e 24 delle N.T.A. del PAI;

Con nota n. 5007 del 18.06.2007 l'A. di B. della Puglia chiedeva l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale affinché siano sottoposte a vincolo le cave situate ad est dell'abitato, le quali riducono l'entità dei deflussi verso le aree urbanizzate;

Con deliberazione n. 37 del 27.06.2007 del Comitato Istituzionale, l'A. di B. della Puglia a seguito delle richieste avanzate dal Comune, ha approvato la modifica della perimetrazione con l'obbligo da parte dell'amministrazione Comunale di Palagianello di vincolare le cave poste ad est del territorio all'invarianza volumetrica delle stesse. La

nuova perimetrazione ha stralciato completamente la Zona "C1" già e non più interessata dal vincolo di "aree ad alta probabilità di inondazione" ovvero definite "aree a pericolosità idraulica".

Per quel che concerne invece le aree poste ad est del territorio comunale, sempre interessate dal P.A.I., lungo la viabilità che lambisce le zone C 2 e C 3, nonché una piccola parte di area destinata a "standards D.M. 1444/68", facenti parte del Comparto N. 1 di Trasformazione Perequativa - ambiti insediativi di nuovo impianto a media densità, e a sud del centro urbano, lungo la viabilità che lambisce le zone C 10 e C 11, facenti parte del Comparto N. 2 di Trasformazione Perequativa - ambiti insediativi di nuovo impianto a bassa densità, si può ipotizzare la seguente soluzione:

il mantenimento della zonizzazione del P.U.G. ma con la prescrizione di assoluto divieto di nuova edificazione all'interno delle aree interferenti col PAI, ferma restando per le predette aree la possibilità di esprimere comunque le volumetrie di spettanza all'interno delle stesse zone omogenee C2, C3, C10, C11 nonché le aree a "standards D.M. 1444/68" (trasferimento volumetrico).

Per quel che concerne la zona industriale, già individuata dal P.U.G., la stessa viene confermata ad esclusione delle sole porzioni di area che interferiscono con il P.A.I.

- b) In merito al secondo punto si fa osservare che il dimensionamento del P.U.G. è stato, in un certo senso, voluto in considerazione degli ormai inadeguati criteri informativi della Delibera 6320 che non tengono conto di:
 - forte crescita verificatasi nel settore demografico e delle abitazioni;
 - nuovo modo di concepire le previsioni insediative alla luce della L.R. n. 20 che lega lo sviluppo urbano alle esigenze di tutela ambientale (aree vincolate presenti diffusamente sul territorio-Parco naturale attrezzato della pineta e della gravina), giuste nuove direttive del D.R.A.G. che correlano la pianificazione del territorio alla sostenibilità ambientale dell'intervento previsto.

Infatti il dimensionamento del P.U.G. ha voluto riservare un "serbatoio volumetrico" eccedente il mero fabbisogno riveniente dalla Delibera 6320 in ragione delle seguenti motivazioni:

- 1) Il Comune di Palagianello è caratterizzato da un forte fenomeno di emigrazione che può commisurarsi in circa 600 abitanti (fonte AIRE).
- 2) Il Comune di Palagianello ha esaurito nell'arco di soli dieci anni le previsioni insediative del vigente P.R.G. registrando, specie negli ultimi anni, un incremento rilevante dei residenti. La predetta tendenza lascia supporre un incremento che si stima di circa 615 abitanti nel prossimo quindicennio, costituito da nuovi residenti provenienti dai paesi vicini. Infatti negli anni 2003-2005 si è registrato un incremento di cambi di residenza pari a circa 333 unità.
- 3) Ad oggi, data di esame del P.U.G., la zona C 1/1 di P.R.G. risulta completamente attuata e, pertanto, il carico insediativo corrispondente va incorporato dal residuo non attuato, facendo così crescere ulteriormente il fabbisogno reale rispetto a quello già calcolato in sede di predisposizione del P.U.G.
- 4) Il dimensionamento del P.U.G. è scaturito fondamentalmente dalla necessità di attuazione del previsto Parco naturale attrezzato della pineta e della gravina, tendendo a non consentire l'edificazione nelle aree del Parco e trasferendola nei comparti di trasformazione perequativa del centro urbano, previa cessione gratuita delle aree al Comune da parte dei proprietari delle predette aree. Pertanto al fine di implementare la quantità di aree tipizzate a parco già in possesso dell'Amministrazione Comunale, è stata anche conteggiata nel calcolo del fabbisogno abitativo anche la predetta volumetria che, diversamente, sarebbe stata realizzata in zona tipizzata a parco.

In particolare la normativa per le zone E 2 (zona agricola vincolata perimetrata a Parco) e (zona agricola vincolata Gravine e/o Lame) perimetrata in ATE (Ambiti Territoriali Estesi) di tipo "A" di Valore Eccezionale (art. 2.01 punto 1.1 N.T.A. del PUTT/P) prevede un indice fondiario a 0,01 mc/mq ed un lotto minimo di ha 2,00 garantendo pertanto il raggiungimento degli obiettivi di tutela paesistico-ambientale ma non garantendo la totale disponibilità delle aree da parte del Comune.

La sostenibilità di questa scelta viene garantita dal meccanismo perequativo in quanto ai proprietari delle aree ricadenti nel Parco viene concessa l'attribuzione di un indice di fabbricabilità conven-

zionale che, per la quota pari a 0,01 mc/mq sarà trasferibile nelle aree per la nuova edificazione, ovvero nei comparti di trasformazione perequativa previa cessione gratuita delle aree al Comune. A tale proposito si ribadisce che il Comune dispone già di aree sia all'interno del Parco e sia all'interno delle Gravine e/o Lame quali itinerari turistici ed intende acquisire le rimanenti aree.

Al fine di giustificare il contestato dimensionamento si ipotizza innanzitutto un calcolo più affinato del fabbisogno di edilizia residenziale, nonché la valutazione quantitativa degli incrementi del fabbisogno abitativo dovuto ai fenomeni innanzi riportati dei quali la Delibera 6320 non tiene conto, secondo il seguente prospetto.

- **CALCOLO DEL FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE**

Il calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale può essere affinato tenendo conto di un coefficiente che riporta alla totalità le stanze e le abitazioni occupate.

Così come risulta dalle allegate tabelle che sostituiscono integralmente le omologhe allegate al P.U.G. adottato, tale fabbisogno risulta pari a 4.427 st. al 2018, pari a 442.700 mc.

- **CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA DEL P.R.G.**

Dalla capacità residua originariamente calcolata in sede di redazione del P.U.G. occorre detrarre n. 130 st., ovvero 13.000 mc., per l'avvenuta completa attuazione della zona C1/1 del vigente P.R.G.

- **CALCOLO DEL FENOMENO DI EMIGRAZIONE**

Tenendo conto degli abitanti emigrati che ammontano a circa 850 ab.(dati AIRE), si ottiene: $600 \text{ ab.} / 0,60 \text{ ab./st.} = 1.000 \text{ st.}$, pari a 100.000 mc. di cui si considera in questa sede il 60%.

- **CALCOLO DELLE VOLUMETRIE TRASFERITE DAL PARCO NEI COMPARTI DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA**

Per consentire l'acquisizione da parte dell'Amm.ne Comunale delle aree a Parco, pari ad

una superficie complessiva di 792.919 mq. e per le aree Gravine e/o Lame perimetrare in AIE (Ambiti Territoriali Estesi) di tipo "A" di Valore Eccezionale (art. 2.01 punto 1.1 N.T.A. del PUTT/P pari ad una superficie complessiva di circa 5.000.000 mq., si è ipotizzato il trasferimento delle relative volumetrie, pari a 57.929,19 mc. nelle zone di nuova espansione per E.R.P.

• CALCOLO DEL FENOMENO DEI CAMBI DI RESIDENZA

Il fenomeno dei cambi di residenza ha interessato, negli ultimi tre anni, circa 333 ab., con una media di circa 100 ab./anno.

Nel quindicennio di previsione del P.U.G. si può prevedere, con sufficiente attendibilità, sia pure in tendenza non costante, un numero di cambi di residenza almeno pari a 615, contro i possibili 1.500 qualora il fenomeno mantenesse un trend costante. In questa sede si assume prudenzialmente, ai fini del calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale, un volume aggiuntivo almeno pari a 100.000 mc., corrispondenti a circa il 70% del trend prospettato.

• CONCLUSIONI

In conclusione si ottiene il seguente computo:

- Capacità residua del P.R.G.: 1309,61 - 130,00 = 1.179,61 st., pari a 117.961 mc.
- Reale fabbisogno di edilizia residenziale secondo la Delibera 6320:
4.427 - 1.179,61 = 3.247,39 st., pari a 324.739 mc.
- Volumetrie da aggiungere relative a fenomeni non calcolati dalla Delibera 6320:
- Mc. 60.000 per tener conto del fenomeno degli alloggi a disposizione degli emigrati.
- Mc. 57.929,19 per tener conto delle volumetrie del Parco e delle Gravine e/o Lame trasferire nei comparti di concentrazione volumetrica.
- Mc. 100.000 per tener conto dei cambi di residenza.

Tutte le suddette voci sommano 217.929,19 mc. che vanno aggiunti al reale fabbisogno calcolato in conformità della Delibera 6320:

$324.739 + 217.929,19 = 542.668,19$ mc.
(REALE FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE AL 2018).

RIDETERMINAZIONE VOLUMETRIE RESIDENZIALI

Il Piano, dimensionato per 582.945 mc., va ricondotto al fabbisogno prospettato di 542.668,19 mc., con le seguenti operazioni:

- ❑ Riconferma delle volumetrie per il Comparto 2 pari a mc. $(320.098 \text{ mq} \times 0,89) = 284.887,22$ mc; al fine di consentire la pratica attuazione del compatto di trasformazione perequativa n. 2 a bassa densità edilizia si è ritenuto necessario confermare l'indice $I_{ft} = 0,89$ mc./mq. per contenere i costi urbanizzativi.
- ❑ Rideterminazione delle volumetrie del Comparto 1, tenendo conto del fabbisogno complessivo di mc. 542.668,19 e come qui di seguito prospettato:

Volumetria massima Comparto 1: 542.668,19 mc. - 284.887,22 mc. = 257.780,97 mc.; indice di fabbricabilità territoriale pari a $(257.780,97 : 113.112) = 2,28$ mc/mq. > 2,21 mc/mq

Di conseguenza la tabella dei dati metrici e volumetrici - verifica dotazione standards va mantenuta, alle conclusioni di cui innanzi.

ALLEGATI:

- Certificato comunale Movimento migratorio (IMMIGRATI) dall'anno 2002 al 31.08.2009;
- Certificato comunale Movimento migratorio (EMIGRATI) dall'anno 2002 al 31.08.2009;
- Certificato comunale componenti famiglia delle persone residenti al 31.12.2003;
- Certificato comunale componenti famiglia delle persone residenti al 31.12.2004;
- Certificato comunale componenti famiglia delle persone residenti al 31.12.2005;
- Certificato comunale componenti famiglia delle persone residenti al 31.12.2006;
- Certificato comunale componenti famiglia delle persone residenti al 31.12.2007;
- Certificato comunale componenti famiglia delle persone residenti al 31.12.2008;
- Certificato comunale statistica per età delle persone residenti in anagrafe al 31.12.2003;
- Certificato comunale statistica per età delle persone residenti in anagrafe al 31.12.2004;
- Certificato comunale statistica per età delle persone residenti in anagrafe al 31.12.2005;

Certificato comunale statistica per età delle persone residenti in anagrafe al 31.12.2006;
 Certificato comunale statistica per età delle persone residenti in anagrafe al 31.12.2007;
 Certificato comunale statistica per età delle persone residenti in anagrafe al 31.12.2008.””

In relazione a quanto rappresentato dal Sindaco l'Assessore Barbanente, nel prendere atto degli ulteriori approfondimenti operati dal Comune in merito alle previsioni del PAI, ivi compresa la cartografia prodotta in data odierna che si sostanziano nella riproposizione della zona omogenea di tipo C1 da un lato e dall'altro nell'interessamento marginale, dalle suddette previsioni del PAI delle zone omogenee di tipo C2 e O, ritiene di dover osservare quanto segue:

- preliminarmente va evidenziato che i lavori della Conferenza di Servizi riguardano le modifiche da introdurre nel PUG ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità alla L.R. 20/2001 a seguito dei rilievi formulati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1801/2006, quale conclusione del procedimento a livello regionale. Di conseguenza, nella presente fase non è consentito prendere in considerazione l'ipotesi di trasferimento delle volumetrie, realizzabili nel previsto Parco, nei c.d. Comparti di concentrazione volumetrica, risultando detta proposta innovativa rispetto alle previsioni del PUG adottato;
- si ritiene di poter condividere gli approfondimenti operati in merito al fenomeno emigratorio e a quello dei cambi di residenza che sostanzialmente attengono alla stessa fattispecie, e di conseguenza appare plausibile considerare, ai fini del dimensionamento del PUG, il dato volumetrico aggiuntivo complessivo di 100.000 mc.

Tale dato giustifica il reinserimento della zona omogenea di tipo C1, escluso nelle precedenti determinazioni (delibera n. 1801/2006), nonché la riproposizione degli indici di fabbricabilità territoriale pari a 2,21mc/mq per il Comparto 1 (di trasformazione perequativa), come determinato dal Consiglio Comunale in sede di adozione del PUG. Ed infatti gli incrementi volumetrici conseguenti al reinserimento della zona C1 (che sviluppa una volumetria di circa 48.000 mc.) e alla riproposizione dell'indice di fabbricabilità territo-

riale di 2,21 mc/mq, per le restanti zone del Comparto 1 (che sviluppa una volumetria di 41.851 mc.) sono contenuti nella volumetria aggiuntiva al fabbisogno per il fenomeno emigratorio e dei cambi di residenza come innanzi prospettato

- Per le zone omogenee interessate dalle previsioni del PAI, come rideterminate dall'Autorità di Bacino per la Puglia, valgono le prescrizioni del predetto PAI.

Il Sindaco, in relazione a quanto osservato dall'Assessore Barbanente, condivide quanto innanzi prospettato.

La Conferenza ritiene che le modifiche ed integrazioni come richiamate nel presente verbale, ivi compresi gli elaborati integrativi e/o modificativi di quelli adottati, siano sufficienti per superare i rilievi di cui alla delibera di G.R. n. 1801/2005 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità alla legge regionale n. 20/2001.””

Nel corso della riunione del 8/1G/2009, giusto verbale n. 3 in atti, convocata a seguito della nota n.10861/09 dell'Assessorato referente, i partecipanti alla seduta hanno adottato le determinazioni, di seguito riportate testualmente:

“Il Sindaco di Palagianello, preliminarmente fa presente che l'odierna seduta si è resa necessaria a seguito della nota a firma dell'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio n. 10861 del 07/10/2009 in cui si evidenzia testualmente quanto segue:

“”Si fa riferimento alle Conferenze di Servizi tenutesi presso la sede dell'Assessorato scrivente relative all'oggetto ed in particolare alla nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 12209 del 05.10.2009 ed in merito si rappresenta quanto segue.

Dall'esame e/o raffronto tra la cartografia trasmessa dall'A. di B. con la nota sopra citata e quella del PUG oggetto di valutazione nelle suddette sedute di C. di S., ad avviso della scrivente è emersa la necessità di rapportare con maggiore chiarezza e trasparenza le differenti perimetrazioni delle aree soggette alle norme e prescrizioni del PAI ai diversi momenti di formazione del PUG.

Pertanto, al fine di fare chiarezza in merito a quanto innanzi prospettato, questo Assessorato ritiene che la C. di S. di cui all'alt. 11 della l.r.

n. 20/2001 debba essere riconvocata da Codesta Amministrazione procedente, facendo seguito alle precedenti convocazioni e nel rispetto dei termini di cui al 10° comma dell'art. 11 della l.r. n. 20/2001.”

Tanto premesso, si ritiene necessario ripercorrere l'iter procedimentale inerente le previsioni del Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) relativo al territorio comunale di Palagianello sulla scorta delle delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino per la Puglia con allegate planimetrie trasmesse dalla stessa Autorità con nota n. 12209 del 5.10.2009.

Il Sindaco, nel ribadire quanto convenuto nelle precedenti sedute del 18.09.09 e 01.10.09, per quanto attiene alle previsioni del PAI (relativamente alla zona territoriale omogenea “D4”) si rimette ai contenuti della tavola dimostrativa delle “interferenze con il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato (gennaio 2006)”, evidenziando che vi è per la zona “D4” perfetta coincidenza con le tavole:

- Tavola dimostrativa del PUG con l'interferenza con il Piano di Bacino Stralcio di Assetto in scala 1:5000, vistata per conformità dall'Autorità di Bacino per la Puglia -settembre 2009;
- Tavola dimostrativa del PUG con l'interferenza con il Piano di Bacino Stralcio di Assetto in scala 1:10.000, vistata per conformità dall'Autorità di Bacino per la Puglia- settembre 2009;

allegate al verbale del 1° ottobre 2009, non essendo detta zona stata oggetto di alcuna modifica in sede di deliberazione dell'A. di B.

Detta situazione viene confermata dall'A. di B. sulla scorta degli atti prodotti con nota prot. n. 12209 del 5.10.2009 della stessa A. di B.

La Conferenza, relativamente alla zona “D4”, prende atto della esclusione parziale di detta zona che, per la parte interessata dal vincolo PAI, rimane tipizzata zona omogenea “E1 - agricola a pericolosità idraulica”, giuste planimetrie vistate per conformità dall'A. di B., come innanzi elencate.

La Conferenza conferma, infine, in toto le tavole elencate nel precedente verbale del 1° ottobre 2009.

La Conferenza conclude i suoi lavori confermando, quindi, le modifiche ed integrazioni di cui al precedente verbale n. 2 del 1° ottobre 2009, ai fini del conseguimento positivo dell'attestazione di

compatibilità ex art. 11 della l.r. n. 20/2001, con le precisazioni innanzi riportate riguardo alla zona territoriale omogenea “D4”.”

Alla luce della complessiva attività della Conferenza di Servizi, in conclusione, per quanto attiene ai rilievi contenuti nella delibera di G.R. n. 1801 del 6/12/2005, si ritiene che gli stessi siano superati avendo l'Amministrazione Comunale di Palagianello, al fine di conseguire il controllo positivo, provveduto ai necessari adeguamenti ed integrazioni del P.U.G. come rivenienti dalla Conferenza di Servizi le cui conclusioni sono da intendersi quale” determinazione di adeguamento del P.U.G.” alle modifiche richieste dalla Regione Puglia in sede di controllo di compatibilità.

In particolare si precisa che gli atti puntualmente riportati nel verbale n. 2 del 01.10.2009 sostituiscono e/o integrano i corrispondenti elaborati ed atti del P.U.G. adottato, nei limiti e nei termini delle modifiche apportate nella conferenza di servizi.

Tanto premesso alla luce di quanto in precedenza evidenziato si propone alla Giunta Regionale di recepire la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Palagianello assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi del comma 9 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 e tenutasi in date 18.09.2009, 01/10/2009 e 8/10/2009, giusti verbali nn. 1, 2 e 3 e quindi di attestare la compatibilità del P.U.G. con il PUTT/P e con la disciplina urbanistica regionale vigente.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto dei Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile P.O. e del Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE le risultanze della conferenza di servizi indetta dal Comune di Palagianello ai sensi dell'art.11 della L.R. n° 20/2001 nei limiti e nei termini dei verbali della Conferenza di Servizi tenutasi in date 18.09.2009, 01/10/2009 e 8/10/2009, giusti verbali nn. 1, 2 e 3 che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente riportati;
- DI RECEPIRE la determinazione di adeguamento del PUG di Palagianello ai rilievi contenuti nella delibera G.R. n. 1801 del 06.12.2005, assunta dalla Conferenza di Servizi sopra richiamata e indetta ai sensi dell'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001 e le relative modifiche apportate al P.U.G. adottato e di attestare conseguentemente la compatibilità del P.U.G. di Palagianello con il PUTT/P e con la disciplina urbanistica regionale vigente;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2009, n. 2255

Vieste (Fg) - "Zona F1" Variante P.R.G. ex art. 16, L.R. n. 56/80. Delibera di C.C. n. 28 del 05.05.2008.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa

Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, di seguito esplicitata e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Vieste è dotato di un P.R.G. approvato dalla Regione Puglia, con Deliberazione n. 1242 del 03.10.2000,

Il Comune di Vieste con nota n.18189 del 16.09.2008 acquisita dal Servizio Urbanistica in data 13.10.2008 al prot. n. 8855, ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi alla proposta di una diversa destinazione d'uso del suolo di una superficie di Ha 105.00.00, qui di seguito riportati:

ATTI AMMINISTRATIVI

- Delibera di C.C. n. 28 del 05.05.2008 - “Adozione variante al vigente strumento urbanistico ex art. 16 L.R. n. 56/80 consistente in una diversa destinazione d'uso del suolo di una superficie di Ha 105.00.00.

ELABORATI SCRITTO-GRAFICI

- Relazione tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Certificazione pubblicazioni;
- TAV. 1, stralcio corografico;
- TAV. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, stralci della vincolistica P.U.T.T./P. ;
- TAV. 3, Stato di fatto con previsione P.R.G.;
- TAV. 4, Variante al P.R.G. per infrastrutture aeroportuali;
- TAV. 5, Estratto catastale;
- TAV. 6, Infrastrutture esistenti;
- TAV. 7, Area oggetto di variante con vincolo aeroportuale.

La deliberazione di C.C., in uno agli elaborati di variante è stata sottoposta alla Procedura di Pubblicazione, così come previsto dall'art. 16 della L.R. n. 56/80 e, giusta certificazione in atti, non è stata oggetto di alcuna osservazione e/o opposizione.

La variante proposta, così come si rileva dalla relazione tecnica, comporta:

- la tipizzazione dell'area (attualmente di tipo agricolo) quale “Zona F1 - attrezzature di livello urbano-infrastrutture aeroportuali” per una superficie complessiva pari a Ha 105,00;